

C O M U N E D I L I G O N C H I O
(Reggio Emilia)

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/1991, con atto n.23, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 1, in data 27/01/1992, controllati dal CO.RE.CO, senza riscontro di vizi di legittimità, nella seduta dell'11/02/1992, con atto prot. n. 977/B;

- Modificato ed integrato, ai sensi della legge n. 81/1993, con deliberazioni consiliari, n. 16, in data 19.05.1994 e n. 38, in data 08.07.1994, controllate dal CO.RE.CO., senza riscontro di vizi di legittimità, nella seduta del 22/08/1994, prot. n. 30482;
- Modificato ed integrato ai sensi della legge n. 127/1997, con atti consiliari n. 63, del 28/11/1997 e n. 75, del 27/12/1997, controllati senza riscontro di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 09/01/1998 prot. n. 00116;
- Modificato ed integrato ai sensi della legge n. 265/1999, con atto consiliare n. 18, del 28/04/2000, in data 20/06/2000, parzialmente annullato dal CO.RE.CO. nella seduta del 28/06/2000, prot. n. 8224;
- Modificato ed integrato ai sensi della legge n. 267/2000, con atto consiliare n. 015, del 26/02/2001, controllato. senza riscontro di vizi di legittimità, dal CO.RE.CO. nella seduta del 07/03/2001 prot. n. 001856;

INDICE

PARTE PRIMA

ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- ART. 4 - LA COMUNITA' MONTANA
- ART. 5 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 6 - ALBO PRETORIO
- ART. 7 - STEMMMA E GONFALONE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

- ART. 8 - ORGANI
- ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART.10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
- ART.11 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
- ART.12 - COMMISSIONI
- ART. 12 BIS - ATTIVITA' ISPETTIVA
- ART.13 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
- ART.14 - CONSIGLIERI

- ART.15 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
- ART.16 - GRUPPI CONSILIARI
- ART.17 - GIUNTA COMUNALE
- ART.18 - ELEZIONI E PREROGATIVE
- ART.19 - COMPOSIZIONE
- ART.20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART.21 - ATTRIBUZIONI
- ART.22 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART.23 - IL SINDACO
- ART.24 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART.25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART.26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART.27 - DELEGHE DI COMPETENZE
- ART.28 - VECESINDACO
- ART.29 - SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

- ART.30 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
- ART.31 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI
- ART.32 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

ART.33 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE E COORDINAMENTO

ART.34 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

ART 34 BIS - RINVIO AL REGOLAMENTO

CAPO II - UFFICI

ART.35 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART.36 - STRUTTURA

ART.37 - PERSONALE

ART. 37 BIS - RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 37 TER - COLLABORAZIONI ESTERNE

TITOLO III

SERVIZI

ART.38 - FORME DI GESTIONE

ART.39 - GESTIONE IN ECONOMIA

ART.40 - AZIENDA SPECIALE

ART.41 - ISTITUZIONE

ART.42 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.43 - NOMINA E REVOCA

ART.44 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

ART. 44/BIS - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA

ART.45 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART.46 - PRINCIPI E CRITERI

ART.47 - REVISORE DEL CONTO

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART.48 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

ART.49 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART.50 - CONVENZIONI

ART.51 - GEMELLAGGIO

ART.52 - CONSORZI

ART.53 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.54 - PARTECIPAZIONE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART.55 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.56 - ISTANZE

ART.57 - PETIZIONI

ART.58 - PROPOSTE

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART.59 - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

ART.60 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.61 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART.62 - INCENTIVAZIONE

ART.63 - REFERENDUM

ART.64 - EFFETTI DEL REFERENDUM

ART.65 - DIRITTO DI ACCESSO

ART.66 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART.67 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART.68 - STATUTO

ART.69 - REGOLAMENTI

ART.70 - ORDINANZE

ART.71 - NORME TRANSITORIE E FINALI

P A R T E I

O R D I N A M E N T O S T R U T T U R A L E

E L E M E N T I C O S T I T U T T I V I

Articolo 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI -

1 - Il Comune di Ligonchio è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

2 - Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2 - FINALITA' -

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e assecondando la cultura popolare e le sue forme.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3 - Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.

4 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi della propria comunità sia nei rapporti che si svolgono e si esauriscono all'interno del proprio territorio sia nelle relazioni di carattere sovracomunale con altri soggetti ed altri ordinamenti.

5 - L'Ente Locale sarà particolarmente attento alle istituzioni di carattere "culturale" che costituiscono la base per ogni autentico progresso. In particolare:

a) la scuola - si dovrà collaborare con le istituzioni preposte affinché, per quanto di competenza dell'Ente Locale, la scuola sia dotata di tutti quei mezzi che consentono un sempre migliore funzionamento didattico - educativo; si dovranno quindi, promuovere e favorire rapporti con le istituzioni culturali, educative e formative di qualunque genere.

b) Istituzioni culturali - il Comune presterà particolare attenzione al concetto di cultura per favorirne lo sviluppo e proteggerne l'autonomia, promuovendo rapporti con forme associative locali e con i presidi istituzionali.

c) Sport - l'Ente incentiverà la promozione sportiva, in quanto legata strettamente alla formazione dell'uomo, in tutte le forme ed espressioni.

d) Assistenza - il Comune presterà particolare attenzione alle persone deboli, svantaggiate ed emarginate, con forme di assistenza non umilianti o dannose per la dignità umana.

6 - L'Ente Locale sarà, inoltre, particolarmente attento alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

7 - Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali, di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture, nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.89 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita.

8 - Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.

9 - Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto del principio della massima trasparenza, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

10 - Il Comune promuove tutte le attività e le azioni necessarie al fine di favorire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE -

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4 - LA COMUNITA' MONTANA -

1 - Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 - Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Articolo 5 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE -

1 - La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità:

- Ligonchio Capoluogo
- Piolo
- Montecagno

- Casalino
- Ospitaletto
- Vaglie
- Cinquecerri
- Caprile.

2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq.61,55 confinante con i Comuni di Sillano (LU), Collagna, Busana e Villa Minozzo.

3 - Il Palazzo Civico, Sede Comunale è ubicato in Ligonchio che è il Capoluogo.

4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5 - La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Articolo 6 - ALBO PRETORIO -

1 - La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facilità di lettura.

3 - Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 7 - STEMMA E GONFALONE -

1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ligonchio.

1/BIS - Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/08/1959: "d'argento al giglio di rosso ornamenti esteriori di Comune".

2 - Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e nelle manifestazioni ufficiali, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.

3 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO I

O R G A N I E L E T T I V I

Articolo 8 - ORGANI -

1 - Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 9 - CONSIGLIO COMUNALE -

1 - Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2 - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI -

1 - Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2 - Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 - Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 11 - SESSIONI E CONVOCAZIONI -

1 - L'attività del Consiglio si svolge con le modalità ed i termini di convocazione previsti dall'apposito Regolamento per il funzionamento dei Consigli.

2 - ABROGATO;

3 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

3/BIS - In caso di impedimento del Sindaco il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Vice Sindaco o dall'Assessore più anziano di età, che non sia Assessore esterno, in caso di impedimento del Vice Sindaco.

4 - Gli adempimenti previsti dal terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso del Sindaco, sono svolti, sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, dal Vice Sindaco.

Articolo 12 - COMMISSIONI -

1 - Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2 - Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale alla geografia politica del Consiglio.

3 - Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La Presidenza delle suddette Commissioni è riservata ai gruppi di minoranza: i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 12/bis - ATTIVITA' ISPETTIVA -

1 - Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni, istanze, mozioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

2 - Il Regolamento precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte.

Articolo 13 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI -

1 - Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3 - La nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio Comunale.

4 - Il Regolamento dovrà disciplinare:

- le modalità di convocazione e funzionamento delle Commissioni;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazioni di proposte.

Articolo 14 - CONSIGLIERI -

1 - La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci sin dal momento della presentazione al protocollo. Alla surroga dei Consiglieri, dimissionari si procede nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 15 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE -

1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, come previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3 - I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, qualora non pervengano entro il predetto termine documentate o attendibili giustificazioni.

Articolo 16 - GRUPPI CONSILIARI -

1 - I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista presentata.

2 - Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 17 - GIUNTA COMUNALE -

1 - La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3 - Adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, non comprese nelle attribuzioni degli altri organi politici e non rientranti nelle competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Adotta annualmente, entro VENTI giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, il Piano di Gestione, indicando obiettivi, attribuendo i budget e individuando i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

4 - Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Articolo 18 - ELEZIONI E PREROGATIVE -

1 - La Giunta e, nell'ambito di questa, il Vice Sindaco vengono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti gli Organi comunali e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3 - Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 19 - COMPOSIZIONE -

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 4 Assessori.

2 - Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3 - Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Articolo 20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA -

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2 - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Articolo 21 - ATTRIBUZIONI -

1 - Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per la loro natura debbono essere assunti da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco o nell'ambito delle funzioni gestionali attribuite al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi o degli Uffici.

2 - La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti e adotta direttamente quelli di sua competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000 e delle altre leggi;

b) approva programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi ed i Piani Esecutivi di Gestione;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione e l'ordinamento generale dei tributi, nonché per la disciplina generale delle tariffe; approva le aliquote e gli importi dei tributi.
- f) ABROGATA;
- g) adotta gli indirizzi e le direttive vincolanti affinché il Segretario Comunale proceda all'adozione di tutti gli atti per l'assunzione di personale e per la cessazione del rapporto di pubblico impiego; Adotta, su parere dell'apposita Commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri Organi;
- h) adotta i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone in conformità alle leggi e all'apposito Regolamento comunale e fornendo gli obiettivi e gli indirizzi ai Responsabili dei Servizi per l'impegno e la liquidazione;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni o ne presenta la proposta al Consiglio Comunale qualora si tratti di beni immobili la cui acquisizione non è prevista in altro atto fondamentale del Consiglio medesimo;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni ed il Segretario a stare in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti gli Organi di Governo dell'Ente;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite, dalla legge e dallo Statuto, ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- p) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi;
- q) ABROGATA;

r) predispone il bilancio preventivo, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, nonché il Piano triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale;

s) adotta, ex art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000, la delibera per il provvedimento sindacale di revoca del Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio;

4 - La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto.

Articolo 22 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI -

1 - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche.

Nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta riservata".

Le sedute della Giunta Comunale sono riservate; a tali sedute possono assistere, se invitati dal Sindaco, terze persone, quando ciò può

contribuire alla maggiore conoscenza e approfondimento dell'argomento all'Ordine del Giorno e non è suscettibile di influenze sulla volontà degli Assessori;

4 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea, da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5 - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 - IL SINDACO -

1 - Il Sindaco è il responsabile del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2 - Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3 - La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 24 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE -

1 - Il Sindaco:

- aa) provvede alla nomina e alla revoca dei componenti della Giunta Comunale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici, concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze nei casi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l) formula gli indirizzi ai Responsabili dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché per le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) ABROGATO;
- n) ABROGATO;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

q) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissione degli Assessori;

r) ABROGATO;

s) esercita le altre funzioni stabilite dalla legge.

t) nomina il Segretario Comunale secondo le modalità e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 99, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/1997, nonché con l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune;

u) adotta, previa deliberazione della Giunta Comunale, il provvedimento motivato di revoca del Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio;

v) entro il termine di 60 giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico/amministrativo.

A metà mandato il Consiglio provvede a verificare l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche; E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale;

Articolo 25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA -

1 - Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal

Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) esercita le altre funzioni stabilite dalla legge.

Articolo 26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE -

1 - Il Sindaco:

a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro il termine massimo di 20 giorni, come previsto dall'art. 39, comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, o al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

h) esercita le altre funzioni stabilite dalla legge;

Articolo 27 - DELEGHE DI COMPETENZA -

1 - Il Sindaco ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

Articolo 28 - VICESINDACO -

1 - Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta e svolge le funzioni vicarie attribuite dalla legge.

2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco l'altro Assessore non Vice Sindaco.

Articolo 29 - SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE -

1 - Il voto di Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II

O R G A N I B U R O C R A T I C I E D U F F I C I

Capo 1 - SEGRETARIO COMUNALE -

Articolo 30 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE -

1 - Il coordinamento generale dell'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidato al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2 - Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici.

3 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

Articolo 31 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI -

1 - Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano valutazioni di discrezionalità politica e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica che non siano espressamente attribuiti ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni di affidamento di funzioni;

2 - In particolare il Segretario adotta i seguenti atti, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni, dei criteri e degli obiettivi adottati con deliberazione di Giunta e per i settori indicati nella deliberazione di assegnazione dei budget;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate, relativamente alle ipotesi di cui sub. c);
- e) presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante in mancanza del responsabile di settore;
- f) sovrintende su tutta la fase istruttoria dei provvedimenti;
- g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) roga i contratti nell'interesse del Comune e, quando non è ufficiale rogante, stipula gli stessi in caso di assenza o impedimento del responsabile di settore;

Articolo 32 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE -

1 - Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2 - Formula pareri ed esprime valutazioni e consulenze di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Articolo 33 - ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA DIREZIONE - COORDINAMENTO

1 - Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2 - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3 - Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4 - Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Articolo 34 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA -

1 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale. Cura, altresì, la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente.

2 - Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione al CO.RE.CO.(o al Difensore Civico se istituito, ex art 127, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000), delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3 - Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4 - Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e degli Assessori e la mozione di sfiducia;

5 - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Articolo 34 BIS - RINVIO AL REGOLAMENTO -

Per quanto concerne la nomina e la revoca del Segretario Comunale e le relative modalità, il controllo dell'attività dal medesimo svolta, il procedimento disciplinare e il rispetto del contraddittorio, si applicano le norme del D.Lgs. n. 267/2000, le norme di cui al D.P.R. n. 465/1997, nonché le norme del Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi;

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi dovrà, altresì, disciplinare:

a) i casi e le modalità per la sottoscrizione di convenzione con altri Comuni per la nomina di un unico Segretario, o, per la sostituzione, mediante supplenza, in caso di assenze temporanee dal servizio;

b) i casi e le modalità per la sottoscrizione di convenzione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 42, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 (come introdotto dall'art. 108, comma 4, di detto Decreto Legislativo), per la nomina di un unico Direttore Generale;

c) gli indirizzi ed i principi di massima cui il Sindaco deve ispirarsi per l'affidamento al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale;

Capo II - UFFICI -

Articolo 35 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI -

1 - L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e programmi;

b) Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2 - Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 36 - STRUTTURA -

1 - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 37 - PERSONALE -

1 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3 - Il Regolamento Organico del Personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo - funzionale;

b) dotazione organica;

c) diritti, doveri e sanzioni;

d) modalità organizzative della Commissione di Disciplina;

e) trattamento economico;

4. La Giunta Comunale può disporre che i posti di responsabile degli uffici e dei servizi siano ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con le modalità specificate nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al

di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

A tali contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

5 - Il Regolamento di cui al comma precedente disciplina l'eventuale costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalle leggi, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;

Articolo 37/bis - RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

Il Sindaco nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità definite nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal comma dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici, a gestire le attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Agli stessi, in particolare, sono demandati i seguenti compiti:

- direzione degli uffici e dei servizi e del personale assegnato, la ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale appartenente al proprio settore e la verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati al personale subordinato, in base ad indicatori prestabiliti;
- presidenza delle Commissioni di gara e di concorso riguardanti l'area di attività di cui sono responsabili e responsabilità delle relative procedure;
- stipulazione dei contratti;
- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'adozione degli atti eventualmente delegati espressamente dal Sindaco, o ad essi attribuiti in base a disposizioni del regolamento.

Articolo 37/ter - COLLABORAZIONI ESTERNE -

1. - Il Comune, per il conseguimento degli obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Con il provvedimento di incarico, il Comune determina la durata, il compenso e la collaborazione dell'incarico.

2- il regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui conferire gli incarichi professionali di cui al presente articolo.

TITOLO III

S E R V I Z I

Articolo 38 - FORME DI GESTIONE -

1 - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire preferibilmente tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio e di società a prevalente capitale pubblico locale.

4 - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra gestione in forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

5 - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6 - Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 39 - GESTIONE IN ECONOMIA -

1 - L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 40 - AZIENDA SPECIALE -

1 - Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3 - Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, tra coloro che non fanno parte del Consiglio Comunale e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Articolo 41 - ISTITUZIONE -

1 - Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2 - Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 - Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5 - Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Articolo 42 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1 - Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, tra coloro che non fanno parte del Consiglio Comunale e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze amministrative.

2 - Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Articolo 43 - NOMINA E REVOCA -

1 - Il Presidente ed i singoli Consiglieri possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Sindaco, che provvede alla loro sostituzione con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 50, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Articolo 44 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE -

1 - I Servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2 - Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Resta confermata la possibilità di partecipare per raggiungere finalità di rilievo generale, a società di capitale anche non aventi prevalente capitale pubblico locale. In tal caso non deve trattarsi di società costituita per gestire un servizio pubblico.

ART. 44 BIS - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA

I servizi pubblici possono essere, altresì, gestiti a mezzo di società senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ex artt. 113 e 116 del D.Lgs. n. 267/2000;

Articolo 45 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI -

1 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Articolo 46 - PRINCIPI E CRITERI -

1 - Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3 - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4 - Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Articolo 47 - REVISORE DEL CONTO -

1 - Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2 - Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza.

Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4 - Il Revisore del Conto può essere invitato alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale e partecipa di diritto alle sedute di Giunta o di Consiglio nelle quali figurano all'ordine del giorno il Bilancio di Previsione, il Rendiconto Consuntivo e il Programma Generale di indirizzo.

P A R T E I I

O R D I N A M E N T O F U N Z I O N A L E

TITOLO I

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE -

Articolo 48 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE -

1 - Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali e propriamente con la Comunità Montana ed eventuali Unioni di Comuni, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 49 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE -

1 - L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 50 - CONVENZIONI -

1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 51 - GEMELLAGGIO -

1 - Al fine di favorire la collaborazione tra Enti Locali, il Comune può gemellarsi con altri Comuni europei. Le operazioni di gemellaggio saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Articolo 52 - CONSORZI -

1 - Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per lo svolgimento di detti servizi.

2 - Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3 - Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 53 - ACCORDI DI PROGRAMMA -

1 - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre

formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 54 - PARTECIPAZIONE -

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, nell'ambito dei principi della legge n. 241/1990.

2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

Capo I - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA -

Articolo 55 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

1 - Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2 - Un Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3 - Il Regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti, nonché i tempi e modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.

4 - I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Articolo 56 - ISTANZE -

1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2 - Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza e delle risposte.

Articolo 57 - PETIZIONI -

1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 - Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 58 - PROPOSTE -

1 - Il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2 - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3 - Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 59 - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative e, allo scopo di programmare le proprie attività sul territorio di competenza, si avvale della collaborazione dei comitati di frazione istituiti secondo l'apposito Regolamento che ne definisce la composizione, i poteri e le facoltà conseguenti.

Articolo 60 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e Regolamento nell'ambito dei principi della legge n. 241/1990.

2 - La Giunta registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3 - La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, oltre che nei modi di cui al successivo art. 62 del presente Statuto, mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro subordinata alla determinazione con atto del Consiglio Comunale, dei criteri di assegnazione. Il Regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei criteri generali e dei singoli provvedimenti di assegnazione.

4 - Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 34 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione;

Articolo 61 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE -

1 - Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.

L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione colte mediante una attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.

2 - In particolare il Comune promuove gli organismi associativi come referenti dell'Amministrazione Comunale, secondo criteri che possono essere così riassunti:

a) per materia;

b) per territorio;

c) per aggregazione di interesse.

3 - La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti già riconosciute ed operanti nel Comune o in parte di esso, o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonché la presenza di competenze specifiche di forze culturali e sociali presenti nel territorio, movimenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori.

Al Regolamento viene rimandata la determinazione sui meccanismi e le modalità delle nomine, sulle norme per il funzionamento degli organi ed il finanziamento delle spese.

4 - Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto entro i termini fissati dal Regolamento.

Articolo 62 - INCENTIVAZIONE -

1 - Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo della partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni e degli organismi della partecipazione attraverso una costante attività di informazione da raggiungere mediante l'invio, anche su richiesta, di atti e documenti, individuati dal Regolamento, riguardanti le materie del settore in cui operano, consultazioni periodiche su materie o su proposte di atti del Consiglio, individuati e specificati dal Regolamento, riguardanti il settore di attività di ciascun organismo o associazione, nonché con forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi per le attività di istituto, le cui modalità d'uso sono regolate da convenzioni, i cui contenuti di massima sono individuati dal Regolamento.

Articolo 63 - REFERENDUM -

1 - Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. I referendum non devono coincidere con elezioni comunali e provinciali.

3 - I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% (quindici per cento) del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4 - Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 64 - EFFETTI DEL REFERENDUM -

1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 65 - DIRITTO DI ACCESSO -

1 - Ai cittadini del Comune, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3 - Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 66 - DIRITTO DI INFORMAZIONE -

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 - L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 - Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi

sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 07.07.1990, n.241.

Capo III - DIFENSORE CIVICO -

Articolo 67 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA -

1 - Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che determinerà con proprio Statuto: la nomina, l'incompatibilità e decadenza, i mezzi e le prerogative, i rapporti con il Consiglio, l'indennità di funzione, che il Difensore Civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della comunità stessa ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini del comprensorio.

2 - Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Difensore Civico Comunitario esercita le funzioni di controllo di legittimità degli atti, di cui all'art. 127, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, anche nei confronti dei singoli Comuni.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 68 - STATUTO -

1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 - E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3 - Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Articolo 69 - REGOLAMENTI -

1 - Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto,
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente Statuto.

5 - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6 - I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio secondo la normativa vigente. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 70 - ORDINANZE -

1 - Il Sindaco emana Ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 - Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3 - Le Ordinanze di cui al comma 1 emesse dal Sindaco e quelle emesse dai Responsabili dei Servizi devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4 - Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 - In caso di assenza del Sindaco, le Ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 - Quando l'Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Articolo 71 - NORME TRANSITORIE E FINALI -

1 - Il presente Statuto entra in vigore dopo avere ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2 - Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.